

Capitolo 1°

COMPRAVENDITA

Art. 7 – Nella compravendita degli immobili urbani si considera la superficie lorda, nel senso che essa viene calcolata come segue:

- i muri perimetrali, per l'intero spessore;
- i muri divisorii con altre unità immobiliari, per metà dello spessore;
- i balconi in ragione di metà della loro superficie;
- i porticati e i terrazzi in ragione di un terzo della loro superficie.

Art. 8 – Nella compravendita di immobili urbani ad uso abitativo e non abitativo, l'unità di base per la contrattazione è il metro quadrato.

I box e i posti auto si vendono a corpo.